


Comuni di:
Fossalta di Piave
Noventa di Piave

Città Metropolitana di Venezia
Regione del Veneto



PIANO DI GESTIONE DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE

Data redazione: APRILE 2022



R06

MODELLO DISCIPLINARE CONCESSIONE

Sindaco di Fossalta di Piave	MANRICO FINOTTO
Sindaco di Noventa di Piave	CLAUDIO MARIAN
Progettisti	ROBERTO ROSSETTO STEFANO MARIA DOARDO
Collaborazione	ANDREA ZORZ
Consulenze specialistiche e redazione RAP	ANTONELLA GATTO SIMONE MARINO PREO FEDERICA LORENZA NALETTO

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale di n. del

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale di n. del

Terre s.r.l.

Venezia | Torre Eva | 30174, Via Bruno Maderna, 7

+39 041 2682230 terre@terre-srl.com PEC: terre.srl@pec.it www.terre-srl.com

Comune di

CONCESSIONE SPAZIO DEMANIALE N.

DISCIPLINARE

Articolo 1

La presente concessione, avente per oggetto l'occupazione di area demaniale pari a mq. e specchio acqueo pari a mq. per attracco uso, su sponda del Fiume Piave nel Comune di, viene rilasciata per anni dalla data del decreto al concessionario: nei limiti delle disponibilità dell'Autorità Demaniale fatti salvi quindi ed impregiudicati i diritti di terzi privati cittadini ed Enti.

Le aree interessate sono catastalmente individuate al Foglio Mapp.li del Comune di (VE).

Le eventuali opere potranno essere eseguite previa presentazione di SCIA/Permesso di Costruire corredati da Autorizzazione del Genio Civile e Autorizzazione Beni Ambientali.

I lavori di cui sopra consistono:

.....
.....
.....

I confini delle aree e le eventuali opere, oggetto del presente atto, sono quelle riportate negli atti tecnici del Concessionario istante a firma del tecnico, approvati dagli Uffici competenti e debitamente vistati che si allegano e sono parte integrante del presente disciplinare.

La sottoscrizione del presente disciplinare assume valore contrattuale tra le parti, mentre la sua efficacia è subordinata all'emanazione del provvedimento di concessione.

Articolo 2

L'Autorità Demaniale declina ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni cui le opere oggetto della presente concessione potessero trovarsi esposte non solo a causa dell'andamento idrometrico, anche calamitoso, del corso d'acqua interessato, ma anche per effetto di lavori che si dovessero eseguire nell'asta del corso d'acqua stesso.

Pertanto il concessionario si impegna a non pretendere risarcimenti o indennizzi per eventuali danni, di qualunque specie, causati da piene, frane, alluvioni ed ogni altra causa all'opera oggetto della concessione o a cose, mezzi e persone ubicate nell'area concessa.

L'Autorità Demaniale, ovvero Enti per lei incaricati si riservano di intervenire nell'area in concessione, in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o comunque dannose per l'uso pubblico del demanio con rivalsa sul concessionario.

Il concessionario stesso si impegna a rispettare comunque tutte le condizioni/prescrizioni impartite anche se non espressamente riportate nel presente disciplinare.

Articolo 3

Il concessionario s'intende obbligato:

- a) ad acquisire, prima dell'inizio degli eventuali lavori, oggetto del presente disciplinare, tutte le autorizzazioni e pareri necessari a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia (norme ambientali, urbanistiche, edilizie, forestali, etc.);
- b) a comunicare all'Autorità Demaniale l'inizio degli eventuali lavori, oggetto del disciplinare, per iscritto almeno 15 (quindici) giorni prima e a comunicare il termine dei lavori a conclusione degli stessi;
- c) a mantenere a sue cure e spese in perfetto stato le opere, l'area demaniale e l'eventuale fascia di rispetto idraulico (eventuali pertinenze di servizio circostanti); il concessionario si impegna inoltre a sostenere le spese

di manutenzione e di pulizia, relative all'asporto dei rifiuti nonché al taglio di erbe e arbusti infestanti nell'area oggetto della concessione;

- d) a riparare immediatamente, a sua cura e spese, qualsiasi danno verificatosi alle pertinenze idrauliche, demaniali e alle opere, nonché a eseguire ogni intervento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza idraulica e della navigazione nell'ambito dei beni oggetto del presente disciplinare;
- e) a provvedere, nel caso di lavori necessari per la sicurezza idraulica, a sue cure e spese, ad eseguire tempestivamente gli spostamenti ed i ripristini del caso senza pretendere per questo indennizzi di sorta, salvo quanto espressamente previsto da specifiche disposizioni di legge;
- f) a consentire il libero accesso da parte del personale dell'Autorità Demaniale, o personale incaricato, al fine di sorvegliare gli eventuali lavori oggetto del presente disciplinare nonché per adempiere ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti;
- g) a consentire sempre la continuità della viabilità arginale, qualora oggetto di concessione, dei mezzi dell'Autorità Demaniale (o dalla stessa autorizzati e per essa operanti), senza potersi opporre o richiedere riconoscimento di compensi ad alcun titolo;
- h) A consentire sempre in via prioritaria la navigazione dei natanti senza creare alcun intralcio alla navigabilità del corso d'acqua;
- i) sono esclusi in capo all'Amministrazione comunale oneri aggiuntivi di sfalcio sulle zone arginali, finalizzati all'accesso all'area demaniale concessa.

Articolo 4

Con la sottoscrizione del presente atto il Concessionario:

- a) dichiara di assumere l'obbligo di manlevare e rendere indenne il Comune di(Autorità Demaniale) da ogni azione che possa essere intentata da terzi in dipendenza della concessione;
- b) ha l'obbligo di accettare il contenuto del regolamento degli spazi acquei approvato con Delibera
- c) assume obblighi di diligenza e vigilanza, comprese le eventuali responsabilità anche verso terzi;
- d) assume l'obbligo di apporre sui confini dell'area in concessione, in luogo idoneo concordato con l'Autorità Demaniale, apposito contrassegno.
- e) L'apposizione e la manutenzione del cartello riportante gli estremi della concessione
- j) Salvo accordi specifici tra concessionario e Autorità demaniale, al termine della concessione si impegna alla rimozione e allo smaltimento a proprie spese dei manufatti e delle opere presenti all'interno della concessione ripristinando lo stato dei luoghi a quello precedente gli interventi.

Articolo 5

Ai sensi dell'art. 27 della D.G.R. n. 1791/2012 non si redige un apposito verbale di consegna; il concessionario conferma con la sottoscrizione del presente disciplinare il buono stato dei luoghi.

Articolo 6

A norma dell'art. 47 del Codice della Navigazione, l'Autorità demaniale dichiara la decadenza del concessionario per:

- mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
- mutamento dei requisiti;
- omesso pagamento del canone annuale;
- per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o cattivo uso; il periodo di non uso continuato è fissato in anni uno;
- abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti,

Il concessionario ha l'obbligo di rimuovere la barca entro il termine assegnato dall'Autorità demaniale; qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

In caso di morte del concessionario è ammesso all'eredità, ovvero al legatario, il subingresso nella concessione, ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione. Il tempo utile per la richiesta del subingresso nel godimento della concessione è stabilito a pena di decadenza in sei mesi dalla data di decesso del concessionario. L'eredità, ovvero il legatario, subentra all'originario concessionario deceduto indipendentemente dal titolo di priorità posseduto, fino alla naturale scadenza della concessione. Ai fini del subingresso l'eredità, ovvero il legatario, produce contestualmente alla domanda la

dichiarazione sostitutiva dello stato di erede, ovvero di legatario, e il nulla osta da parte di altri eventuali eredi all'intestazione della concessione a suo nome.

In caso di decesso del concessionario è ammesso il subingresso del comproprietario indicato nell'istanza di partecipazione al bando di concorso qualora appartenente alla stessa categoria di priorità del titolare uscente già alla data di presentazione della predetta istanza. Il subingresso nella concessione non è ammesso in caso di vendita, donazione e altro trasferimento di diritto reale sulla barca oggetto di concessione.

Articolo 7

La volontà di rinuncia da parte del concessionario è ammessa solo in forma scritta con successiva presa d'atto da parte dell'Autorità demaniale. E' ammesso il subingresso del comproprietario indicato nell'istanza di concessione. Nel caso di partecipazione al bando di concorso il subingresso è ammesso qualora il comproprietario sia appartenente alla stessa categoria di priorità del titolare uscente già alla data di presentazione della predetta istanza.

La rinuncia produce i suoi effetti trenta giorni dopo la data di assunzione al protocollo della stessa, con obbligo di sgomberare il posto-barca alla scadenza del predetto periodo. Qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione. Il maggior onere dovuto per l'eventuale occupazione abusiva del posto-barca accertato d'ufficio viene introitato con rivalsa sul deposito cauzionale. Non si dà luogo alla restituzione del canone relativo al periodo di non uso del posto-barca. L'Autorità demaniale si rivale sulla cauzione anche per il mancato pagamento delle spese d'istruttoria previste nel caso di rinuncia.

A norma dell'art. 42 del Codice della Navigazione, ove ricorrano motivi inerenti al pubblico uso o per altre ragioni di pubblico interesse, l'Autorità demaniale revoca le concessioni, senza che il concessionario possa pretendere il pagamento di indennizzo di qualsiasi natura. Il decreto di revoca è portato a conoscenza dell'interessato tramite invio di raccomandata con ricevuta di ritorno. Il concessionario ha l'obbligo di rimuovere la barca entro il termine comunicato; qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

L'Autorità demaniale, in caso di sopravvenute esigenze di pubblica utilità, potrà disporre la sospensione della concessione dando un termine di preavviso di almeno 48 ore. Il concessionario dovrà adempiere all'obbligo imposto con decorrenza immediata. Il concessionario avrà diritto a recuperare il canone relativo al periodo di ormeggio non fruito, qualora superiore ad una mensilità.

Tale somma potrà essere richiesta a rimborso ovvero portata in detrazione dal successivo canone concessorio ovvero da future concessioni aventi medesimo oggetto.

Articolo 8

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente concessione come pure ogni altra spesa attinente alla sua istruttoria sono a carico del Concessionario che firma per accettazione.

Articolo 9

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Venezia.